



Fondo Pensione
Findomestic Banca

Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti
della Findomestic Banca S.p.A. e Società Controllate

RITA **(Rendita Integrativa Temporanea Anticipata)**

Documento Informativo

(aggiornato al 28.09.2023)

Il presente documento intende rappresentare agli iscritti al Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Findomestic Banca S.p.A. e Società Controllate le caratteristiche, le condizioni, la periodicità e le relative modalità di erogazione della “Rendita Integrativa Temporanea Anticipata” (“RITA”), in ottemperanza a quanto stabilito con la LEGGE 27 dicembre 2017, n.205 - Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e con Circolare COVIP n.888 del 8 febbraio 2018.

1. Finalità

La finalità perseguita è quella di offrire un sostegno al reddito dei lavoratori non occupati iscritti a forme pensionistiche complementari (quali il Fondo Pensione Findomestic), che siano vicini all’età per la pensione di vecchiaia. Gli iscritti, che si trovino in possesso dei requisiti (si veda il paragrafo 3 sui requisiti) e che cessino il rapporto di lavoro, possono su base volontaria avvalersi anticipatamente, in tutto o in parte, della propria posizione individuale accumulata presso il Fondo, per fruire di una rendita per un periodo massimo di 5 anni (10 nel caso di inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 24 mesi) fino al raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio di appartenenza.

2. Caratteristiche della “RITA”

Come si è anticipato, la “RITA” consiste nella liquidazione frazionata del montante accumulato presso il Fondo pensione per il periodo compreso tra il momento dell’accettazione della richiesta da parte del Fondo e la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia nel regime di base.

A questo scopo, la posizione individuale dell’iscritto maturata nel Fondo pensione (ovvero, a scelta dell’iscritto, solo una parte di essa) viene erogata sotto forma di rate periodiche, con le periodicità indicate nel successivo paragrafo 5.

A differenza delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita, la “RITA” viene corrisposta direttamente dal Fondo pensione, senza avvalersi della Compagnia di assicurazione.

Il montante interessato dalla richiesta della “RITA” verrà investito, a decorrere dall’accettazione della richiesta e per tutta la durata della “RITA” stessa, nel comparto più prudente del Fondo ossia la Linea Assicurativa, salvo diversa indicazione dell’iscritto. L’aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.

Il montante impiegato per l’erogazione della “RITA” può essere quindi investito in uno dei Comparti a gestione finanziaria (Linee Conservativa e Mix) o nel comparto assicurativo e l’importo erogabile sarà pari al controvalore del numero di quote disinvestite e liquidate in corrispondenza delle periodicità prestabilite.

Le singole rate da erogare saranno quindi suscettibili di incremento ovvero di diminuzione per effetto delle variazioni del valore del montante residuo, derivanti dall’andamento della gestione.

In caso di decesso dell’iscritto durante l’erogazione della “RITA”, il montante residuo seguirà le regole previste per il riscatto per premorienza (liquidazione in un’unica soluzione ai soggetti dallo stesso designati, o in mancanza agli eredi; in mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo).

Nel caso in cui non venga utilizzata l’intera posizione individuale a titolo di “RITA”, l’iscritto conserva il diritto di usufruire delle ordinarie prestazioni in capitale e rendita a valere sulla porzione residua di montante individuale, sulla quale potranno altresì essere richieste anticipazioni o riscatti secondo le regole ordinarie.

Nel corso dell’erogazione della RITA l’aderente può richiederne la revoca attraverso l’apposita modulistica predisposta dal Fondo e disponibile sul sito web www.fondopensioneindomestic.it; ciò comporta la cessazione dell’erogazione delle rate residue con efficacia entro la seconda rata successiva a quella della richiesta. In caso, invece, di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l’intera posizione individuale.

Qualora non venga utilizzata l’intera posizione individuale a titolo di RITA, l’aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l’anticipazione, ovvero la prestazione pensionistica.

3. Requisiti e modalità per poter richiedere l’erogazione della “RITA”

I requisiti da possedere al momento della richiesta della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata sono i seguenti:

- a) Cessazione attività lavorativa;
- b) Raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza **entro i 5 anni successivi alla cessazione dell’attività lavorativa;**
- c) Maturazione di un requisito contributivo complessivo di almeno 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza;

d) Maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (ridotto a 3 anni per il lavoratore il cui rapporto di lavoro cessa per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta tra Stati membri dell'Unione europea).

In alternativa la RITA è riconosciuta ai lavoratori con i seguenti requisiti:

- a) Cessazione attività lavorativa;
- b) Maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari;
- c) Inoccupazione, successiva alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo di tempo superiore a 24 mesi;
- d) Raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza **entro i 10 anni successivi al compimento del termine di cui alla lett. c).**

Per la richiesta della RITA è necessario presentare al Fondo Pensione le seguenti attestazioni e documenti:

- Modulo di richiesta della RITA (da scaricare dal sito web del Fondo);
- Documento d'identità;
- Estratto conto integrato ECI rilasciato dal Casellario dei lavoratori attivi, accessibile online dal sito dell'INPS, oppure gli estratti conto rilasciati dagli enti previdenziali di appartenenza dei lavoratori richiedenti la RITA per l'accertamento del requisito di maturazione dei 20 anni di contributi nel regime obbligatorio di appartenenza;
- Documentazione attestante la cessazione del rapporto di lavoro rilasciata dal datore di lavoro (ove possibile) o lettera di dimissione timbrata e firmata dal datore, o dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 per certificare la cessazione dell'attività lavorativa. Per lavoratori autonomi/liberi professionisti/e simili è richiesta invece la documentazione comprovante la cessazione dell'attività di lavoratore autonomo es. copia del certificato di chiusura della Partita I.V.A. o documento equivalente per chi non ha la Partita I.V.A., oppure visura camerale storica attestante la cancellazione dal registro delle imprese.

In merito al requisito dell'inoccupazione, riferito alla RITA decennale, è necessario presentare la seguente documentazione:

- Documento attestante il rilascio della Dichiarazione di immediata disponibilità (DID) oppure dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 per certificare lo stato di disoccupazione;
- oppure, in alternativa,
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la certificazione della condizione di non occupazione.

4. Regime fiscale

La parte imponibile della rendita temporanea erogata, determinata secondo le disposizioni vigenti nei diversi periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare (fino al 31.12.2000, dal 01.01.2001 al 31.12.2006 e dal 01.01.2007), è assoggettata ad una ritenuta a titolo d'imposta con un'aliquota pari al 15%, che si riduce dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione alla previdenza complementare, fino ad un minimo del 9%. Se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

Viene riconosciuta, inoltre, la facoltà di non avvalersi della predetta tassazione sostitutiva, mediante evidenziazione di tale scelta nella dichiarazione dei redditi, nel qual caso la RITA è assoggettata a tassazione ordinaria.

Le rate di "RITA" vengono erogate al netto di tale prelievo fiscale.

5. Periodicità

La periodicità dell'erogazione della "RITA" è trimestrale ed il numero minimo di rate da erogare è pari a n.2 rate.

Sono previste 4 finestre annuali per l'attivazione della prestazione nei seguenti mesi: gennaio, aprile, luglio ed ottobre (con vincolo di far pervenire il Modulo di richiesta completo degli allegati almeno 5 giorni lavorativi prima della fine del mese) con erogazione verso il richiedente entro i tre mesi successivi (quindi rispettivamente aprile, luglio, ottobre e gennaio). Ciò significa ad esempio che in caso di richiesta trasmessa il 27 gennaio o nel mese di febbraio (con posizione contributiva al Fondo completa), sarà possibile dar corso all'attivazione della stessa soltanto nel mese di aprile, con conseguente disinvestimento della prima rata nel mese di maggio e pagamento a luglio (per poi proseguire nei pagamenti trimestrali).

Di seguito si riporta una tabella rappresentativa delle tempistiche sopra indicate:

DATA RICHIESTA COMPLETA	MESE ATTIVAZIONE	MESE DISINVESTIMENTO	MESE PAGAMENTO
Almeno 5 gg lavorativi prima della fine di gennaio	gennaio	febbraio	aprile
Almeno 5 gg lavorativi prima della fine di aprile	aprile	maggio	luglio
Almeno 5 gg lavorativi prima della fine di luglio	luglio	agosto	ottobre
Almeno 5 gg lavorativi prima della fine di ottobre	ottobre	novembre	gennaio

6. Costi

Per l'erogazione della "RITA" non è prevista l'applicazione di costi.